

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
VENTISETTESIMA RIUNIONE - 14 SETTEMBRE 1999 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Centrobanca) Si presenta il seguente caso di un'impresa che intende realizzare un complesso turistico alberghiero con il seguente programma :

progettazione :	£M	350
acquisto immobile preesistente	£M	2.500 (1)
realizzazione di nuovi servizi annessi (piscina, campo da tennis et.)	£M	1.800
altre opere murarie	£M	400
attrezzature ed impianti	£M	150
TOTALE	£M	5.200

(1) di cui £M 300 relative a “servizi annessi” già esistenti

Ipotizzando che le spese presentate dalla ditta siano totalmente congrue e pertinenti si chiedono chiarimenti in merito al calcolo per la determinazione dell'investimento ammissibile; si chiede che il Comitato si esprima in merito a tale problema, considerando che nella risposta data al quesito proposto da Mediocredito Umbria del 11/5/1999 non erano state incluse le variabili relative alla progettazione e direzione lavori e i servizi annessi preesistenti.

R. *Il caso prospettato concerne tutte e tre le spese che presentano un limite di ammissibilità espresso in misura percentuale delle altre grandezze: i “servizi annessi” in % del valore della struttura ricettiva (ivi inclusa l'eventuale parte di nuova realizzazione compresa nel programma da agevolare) e le progettazioni e l'immobile preesistente in % dell'investimento complessivamente ammissibile (ivi comprese, quindi, le spese per i “servizi annessi” e le stesse spese per progettazioni e immobile già esistente). In considerazione di detta interconnessione, il totale dell'investimento ammissibile risente della sequenza che si decide di adottare nella determinazione della singola spesa ammissibile. E' pertanto necessario che le banche concessionarie adottino un unico criterio al fine di pervenire a risultati uniformi. In tal senso, si conviene che, dopo aver operato un esame di congruità e pertinenza delle singole voci di spesa relativo ad altre valutazioni estranee alla problematica in esame, occorre avviare l'analisi partendo dalla spesa relativa ai “servizi annessi”, in quanto essa è l'unica indipendente dalle altre due.*

Nel caso relativo all'esempio, la struttura ricettiva cui commisurare tale spesa viene determinata come segue: £M (350+2.500-300+400+150)=£M 3.100. Il valore massimo dei “servizi annessi” ammissibili per tale struttura ricettiva è pertanto pari a £M 3.100x0,5= £M 1.550. Dal momento che la struttura esistente era già dotata di “servizi annessi”, valutati (perizia giurata o libro dei cespiti) in £M 300, la nuova spesa del programma ammissibile per tale voce è pari a £M 1.550-300= £M 1.250.

Si possono, a questo punto, determinare le spese relative alle progettazioni ed all'immobile preesistente, nelle misure massime, rispettivamente, del 5% e del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Occorre a tal fine distinguere i due casi che si possono presentare (a parte quello scontato che entrambe le spese esposte siano già comprese in detti limiti): a) entrambe le spese eccedono i limiti consentiti; b) solo una delle due eccede il limite consentito. L'esempio riportato nel quesito appartiene all'ipotesi a) in quanto sostituendo alla spesa esposta per i “servizi annessi” quella appena calcolata, si avrebbe un totale pari a £M. 4.650, con una incidenza delle progettazioni del 7,53% (350/4.650) ed una per l'immobile preesistente del 53,8% (2.500/4.650). In tale ipotesi si procede come segue: $0,05X+0,5X+(1.250+400+150)=X$, ove X è l'investimento complessivamente ammissibile; se ne

ricava che è $X = \text{£M } 4.000$. Il quadro riepilogativo delle spese ammissibili sarebbe, pertanto, il seguente:

progettazione (0,05X)	£M	200
acquisto immobile preesistente (0,5X)	£M	2.000
realizzazione di nuovi servizi annessi	£M	1.250
altre opere murarie	£M	400
attrezzature e impianti	£M	150
TOTALE	£M	4.000

Qualora si presenti l'ipotesi b), occorre ridurre la spesa eccedente fino al limite consentito e verificare se, a seguito di tale riduzione, l'altra (che era già inferiore al rispettivo limite) non abbia di conseguenza superato il proprio limite (ciò potrebbe avvenire in conseguenza del fatto che la detta riduzione comporta una diminuzione dell'investimento complessivamente ammissibile). Se ciò non è avvenuto, il calcolo è ultimato. Qualora, invece, ciò si verifici, occorrerà procedere per approssimazioni successive operando, alternativamente, su entrambe le spese.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si chiede se sia ammissibile alle agevolazioni la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di olio che utilizza come materia prima i pannelli di filtrazione che le aziende olearie allestiscono con farine fossili in sede di filtrazione degli oli. La materia prima viene sottoposta al processo di decantazione, di centrifuga e lavorata con una filtropressa tradizionale; l'olio così ottenuto è destinato a rientrare al 100% nella filiera dell'olio di oliva in quanto viene riconsegnato alle aziende della stessa filiera.

R. Si ritiene che l'iniziativa in questione sia in contrasto con le direttive comunitarie in materia.

D. (Europrogetti & Finanza) Iniziativa alberghiera (nuovo impianto): il progetto prevede il completamento di un fabbricato allo stato rustico (costituito solo da pilastri, solai e tompagnatura per complessivi 6500 mq di superficie coperta), realizzato nel 1993 in un'area attualmente a destinazione agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici, da adibire a struttura alberghiera. Per l'intero fabbricato è stata avanzata richiesta di condono nel 1995 per gli abusi commessi, per i quali il richiedente ha effettuato il pagamento a saldo delle oblazioni previste e parte del contributo concessorio. L'iter burocratico finalizzato al rilascio della concessione edilizia in sanatoria non risulta essere avviato dall'Ente preposto, peraltro non è possibile prevederne i tempi nonché gli esiti. (N.B.: ad oggi risulta pervenuto esclusivamente il parere positivo, secondo quanto previsto dall'art. 32 ex L. 47/85 in merito al vincolo paesaggistico, da parte della Competente Commissione Comunale mentre il nulla-osta subordinato alla competente Sovrintendenza ai BB. Storico - Ambientali e Culturali è stato recepito tramite la pratica del silenzio-assenso, altresì onde procedere all'inizio dei lavori di completamento delle opere si è avanzata notifica, ai sensi della L. 47/85 art.35 comma 14 ex 8, L. 724/94, al Comune tramite la Sezione distaccata del Tribunale competente, tale iter è in corso non essendo decorsi i 30 gg. di silenzio-assenso). L'impresa ritiene che l'attestazione comunale di cui sopra nonché la richiesta di condono avanzata costituisca motivo di rispondenza "ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso" (allegato 7/a alla circolare). Si richiede di sapere se tale impostazione sia corretta.

R. Si ritiene che nel caso prospettato non sussistano le condizioni poste dalla normativa per l'ammissibilità della domanda concernenti la rispondenza dell'immobile, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso (punto 5.8 della circolare n. 1039080 del 19.3.99).

D. (Mediocredito Trentino Alto Adige) "Fattispecie: domanda riformulata. La domanda originaria sul 4° bando presenta un programma di spesa di ca. L./mrd. 4,5, di cui ca. L./mil. 300 non ammissibili. La domanda riformulata presenta un programma di spesa di L./mil. 2.990 oltre a

L./mil. 300 di spese non agevolabili. Problema: non è stato fornito il business plan numerico." Si ritiene che il programma, seppur ridotto, sia complessivamente di L./mil. 3.290, di cui L./mil. 300 non agevolabili. Si rendeva pertanto necessaria anche la compilazione del business plan numerico.

R. *Le domande di agevolazione per le quali è obbligatorio il business plan numerico sono quelle relative a programmi di importo superiore a 1 (attività di servizi o turistiche) o a 3 (attività estrattive o manifatturiere) miliardi di lire, indipendentemente dall'ammontare delle spese che vengono giudicate ammissibili ai fini agevolativi. Per il caso prospettato, pertanto, la domanda deve essere respinta, essendo carente di uno degli elementi ritenuti necessari ai fini della validità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento.*

D. (Mediocredito di Roma) Un'impresa che gestisce un ristorante ed uno stabilimento balneare ha presentato un programma d'investimento comprendente l'acquisto di un natante immatricolato per trasportare i clienti dal pontile di XXX (centro turistico limitrofo) alla sede dello stabilimento balneare, ubicato in una posizione difficilmente raggiungibile via terra. Attualmente tale servizio viene effettuato con una piccola imbarcazione, inadeguata in relazione allo sviluppo dell'attività prospettata a seguito dell'investimento proposto. Tenuto conto che nella regione dove è ubicata l'attività produttiva la gestione di stabilimenti balneari è considerata ulteriore attività ammissibile, si chiede di sapere se il natante possa essere ammesso alle agevolazioni.

R. *L'ipotesi prospettata non rientra tra le ristrette deroghe previste dalla normativa per l'ammissibilità dei mezzi mobili; la spesa relativa al natante non è pertanto agevolabile.*

D. (Mediocredito di Roma) 6° bando - Una società di capitali ha richiesto le agevolazioni per un programma d'investimenti comprendente la ristrutturazione di un fabbricato rurale da destinare ad attività agrituristica. La destinazione d'uso del terreno su cui ricade il fabbricato è agricola. Poiché l'art. 2 comma 1° della legge quadro sull'agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n° 730) prescrive che per "attività agrituristiche s'intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.", si ritiene che la domanda di agevolazioni in esame debba essere ritenuta non ammissibile. Si chiede conferma di ciò a codesto Comitato.

R. *La domanda in argomento può essere accolta solo se la società di capitali in questione è imprenditore agricolo.*

D. (Mediocredito di Roma) 6° bando - Le concessioni relative all'utilizzo di terreni ricadenti sul Demanio Marittimo hanno generalmente una durata annuale o stagionale e non presentano clausole di rinnovo tacito. Si chiede di sapere, nel caso di programmi d'investimento aventi ad oggetto tali beni immobili, se la relativa concessione demaniale, pur avendo una durata limitata, è sufficiente a comprovare la disponibilità dell'immobile ed a consentire al legale rappresentante di un'impresa richiedente le agevolazioni di sottoscrivere validamente l'allegato 7/a.

R. *La risposta è positiva, fermo restando che le opere da realizzare nell'ambito del programma e la correlata attività da svolgere devono essere compatibili con le previsioni della concessione vigente al momento della domanda. Sull'argomento si veda anche quanto chiarito con la nota ministeriale n. 1040776 del 5.8.99.*

D. (Carige) Un'impresa operante nel campo delle riparazioni navali ha presentato istanza agevolativa legata esclusivamente all'acquisto di un'unità idrodinamica ad altissima pressione, di due unità di aspirazione delle polveri prodotte in sede di sabbiatura della carena delle navi e di quadro elettrico modulare per l'alimentazione dei cantieri mobili di bordo. Ci troviamo quindi di fronte ad investimento rappresentato da unità mobili utilizzate all'esterno dell'unità produttiva, più precisamente a bordo di navi tirate in secco nei bacini di carenaggio del Porto di Genova; l'investimento risulta chiaramente necessario per il ciclo di lavorazione dell'impresa che è

infatti costituito di due sole fasi: la preparazione della superficie metallica da trattare (sabbatura o idropulitura); l'applicazione di prodotti vernicianti destinati a fornire la protezione anti-corrosiva. Per ciò che concerne l'unità produttiva dell'impresa si precisa che la stessa è ubicata nell'area portuale genovese (territorio Obiettivo 2) ma in essa avviene il mero ricovero dei mezzi e degli impianti mobili impiegati nell'attività in parola nonché l'effettuazione della manutenzione ordinaria sui beni predetti. A parere della scrivente (e visto altresì l'esito del quesito 10.94) decretare l'inammissibilità dell'iniziativa significherebbe di fatto sancire l'impossibilità, da parte di aziende appartenenti al comparto delle riparazioni navali, di accedere alle agevolazioni previste dalla legge 488/92. Va peraltro fatto rilevare che le predette lavorazioni possono essere effettuate - a norma di regolamento portuale - solo nell'ambito di bacini di carenaggio e quindi con la nave in secco. Per la stessa iniziativa si pone un ulteriore problema in relazione al punto C.3.2.3 (acqua di processo): l'impresa ha valorizzato con un duplice zero i campi relativi; ciò ci è stato giustificato, nel business plan, con il fatto che l'acqua viene fornita alla richiedente dalla committenza e quindi non risulta quantificabile il consumo. Si nutrono dubbi circa la legittimità del comportamento dell'impresa che peraltro darebbe luogo - se avallato - all'attribuzione di un punto a valere sull'indicatore ambientale.

R. *Per quanto concerne l'ammissibilità delle attrezzature mobili, si ribadisce quanto già più volte sottolineato, anche attraverso la citata risposta ai quesiti n. 10.94, e cioè che l'agevolabilità di tale tipo di beni è subordinata alla sussistenza delle rigide condizioni poste dalla normativa (art. 4, comma 1, lettera e del regolamento). Per quanto concerne l'indicatore ambientale, occorre preliminarmente evidenziare che l'attività svolta dall'impresa, per esplicita ammissione di quest'ultima nel business plan, comporta l'utilizzo, anche se non quantificabile, di acqua di processo e quindi si ritiene che l'indicazione "0" al punto C3.2.3 della Scheda Tecnica non sia rispondente alla realtà. La giustificazione addotta dall'impresa circa la impossibilità di quantificare i consumi non risponde, oltre tutto, a quanto previsto dalla normativa che, al punto 6.6 della circolare n. 234363 del 20.11.97, prescrive che l'impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni forniti, in assenza della quale deve essere attribuito un punteggio pari a zero.*

D. (Europrogetti e Finanza) La Regione Campania, come già noto a codesto Ministero, ha fornito in data 3 giugno 1999 le esplicitazioni delle ulteriori attività individuate con deliberazione della G.R. n. 253 del 12/2/1999.

Tra tali attività rientrano gli "stabilimenti balneari", i quali vengono definiti "strutture complementari ove si pratica la balneazione con relativa struttura di ristorazione e per il tempo libero" - cod. ISTAT 92.72.1 relativo a "stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)".

Il riferimento normativo è il P.O.P. Campania 94/99-Misura 3.1, bando annualità 97/98, in cui le strutture in esame sono denominate, alla lett. G) "stabilimenti balneari e strutture di servizi collegate", ammissibili solo in quanto strutture risultanti complementari alle strutture ricettive di cui al punto A (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici secondo la definizione di cui alla legge 217/83).

In relazione a quanto sopra esposto si chiede se nel caso specifico le strutture di ristorazione debbano essere considerate, come appare dalle esplicitazioni fornite, parti integranti degli stabilimenti balneari (e di conseguenza anche delle altre attività deliberate dalla Regione Campania) e quindi interamente ammissibili alle agevolazioni nell'ambito della specifica attività deliberata dalla Regione.

R. *Secondo la definizione prodotta dalla regione Campania, le strutture di ristorazione sono parte integrante dello stabilimento balneare e le relative spese sono pertanto da agevolare, ma nella misura in cui le relative opere siano funzionalmente commisurate all'attività dello stabilimento balneare medesimo.*

D. (Carige) Un'impresa operante nel campo della produzione di gelati con rivendita degli stessi sia al pubblico sia ai cosiddetti grandi utilizzatori (ristoranti, bar) effettua un investimento consistente in: 1) - acquisto del diritto d'uso esclusivo per la durata di anni 60 di un'immobile di mq. 67 ad uso gelateria sito in area demaniale portuale (zona acquario) per lire 465 milioni; 2) - opere murarie ed assimilate per lire 40 milioni; 3) - macchinari ed attrezzature da laboratorio per lire 200 milioni; 4) - arredi e banchi da lavoro. Si chiede se: a) - l'acquisto del diritto d'uso esclusivo possa configurare un investimento ammissibile; b) - l'investimento ammissibile debba - come ipotizzato dalla scrivente banca concessionaria - essere comunque confinato alla sola zona di produzione con esclusione della quota di investimento riferibile alla zona vendita.

R. *L'attività di produzione di gelati è compresa nella classe 15.52 ISTAT '91 ed è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni della legge n. 488/92 senza alcuna limitazione. L'attività, tuttavia, viene svolta in un unico contesto con quella commerciale, non agevolabile; si rinvia, pertanto, a quanto disciplinato dal punto 2.5 della circolare n. 234363 del 20.11.97 e, in particolare, al 3° alinea del primo capoverso. In relazione alle determinazioni conseguenti a quest'ultimo punto, potrà essere definita l'ammissibilità o meno della spesa per l'acquisto del diritto d'uso della durata di 60 anni che, comunque, dovrà essere commisurata all'attività ammissibile.*

D. (Assilea) “Cumulabilità Fondi Bei”. In un precedente quesito si è risposto negativamente alla possibilità di ammettere a contributo investimenti finanziari con fondi BEI con copertura parziale a rischio di cambio, configurando tale misura quale aiuto di stato. Ritenendo che tale configurazione derivi unicamente dalla presenza della garanzia di stato sul rischio di cambio, si riformula il quesito nel modo seguente: è possibile ammettere a contributo 488 investimenti finanziati con fondi BEI non assistiti da copertura sul rischio di cambio?

R. *Si.*

D. (Europrogetti & finanza) La maggior parte delle imprese turistiche che ha presentato un programma di investimenti nella tipologia di ampliamento ha esposto spese oltre che per la realizzazione di ulteriore capacità ricettiva e/o servizi annessi, anche per interventi sulla parte preesistente (rifacimento di pavimentazioni di terrazze, rivestimento e tinteggiatura di bagni, sostituzione di alcuni servizi igienici, risanamento di locali interessati da umidità, rafforzamento di piattaforme a mare, sostituzione parziale di impianti ed altri definibili di manutenzione ordinaria come da sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, 14 dic. 1994, n. 1469); si richiede se le spese per tali interventi possano essere ammesse a contributo, come anche quelle esposte per acquisto di arredi, di tappezzerie, di corredi, stoviglie, apparecchi per cucina, a sostituzione o integrazione di quelli già esistenti quando non siano inseriti in ambienti costituenti l'ampliamento funzionale della struttura ricettiva, investimenti che sono necessari a rendere omogenea la funzionalità e l'immagine dell'intero servizio.

D. (Europrogetti & Finanza) La Circolare 19 marzo 1999 al punto 3.3 precisa che “l'ammodernamento ...consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione ordinaria, di adeguamento alle normative vigenti,...Lo scopo che un intervento di ammodernamento persegue è quello di migliorare l'attività produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli qualitativi più elevati.... e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico”. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dalla L.n.457/78, art.31, lettera a come “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. I programmi di "ammodernamento" esaminati riguardano prevalentemente la sostituzione parziale o totale di alcune finiture delle ricettive, con interventi tecnicamente definibili come “manutenzione ordinaria” o di rinnovo/sostituzione di attrezzature, arredi, finiture. A titolo esemplificativo si cita il rinnovo di tappezzerie con nuove in materiale ignifugo, il rifacimento dei bagni per renderli più “moderni” ed adatti alle esigenze del mercato. Si

richiede come vada inteso il conseguimento del “miglioramento estetico della struttura esistente” citato al punto 3.3 della Circolare, atteso che il “rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (che rappresentano spesso la parte prevalente degli investimenti) sono definiti opere di manutenzione ordinaria ai sensi della L.457/78.

R. *Il riferimento alla definizione di “manutenzione ordinaria” di cui alla legge n. 475/78 non è proprio in quanto tesa a finalità differenti da quelli della legge n. 488/92. Quest’ultima non agevola gli interventi manutentivi né le pure sostituzioni finalizzati sostanzialmente al ripristino di una funzionalità impedita, in tutto o in parte, da una rottura, un danneggiamento o un degrado dovuti ad incidente o a vetustà. Altri interventi, pur rientrando nella definizione di manutenzione della citata legge 475/78, se rispondono alle finalità della legge 488, possono essere ammessi; è il caso, ad esempio, degli interventi di miglioramento estetico di una struttura ricettiva per la quale l’aspetto esteriore è funzionale all’efficacia dell’attività imprenditoriale.*

D. (Europrogetti & Finanza) Si richiede se le spese di demolizione relative ad interventi di ricostruzione ritenuti ammissibili, possano essere ammesse al contributo (gli interventi di demolizione sono definiti di manutenzione straordinaria da sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, 9 genn.1996, n.29).

R. *Si, ma solo se funzionali al programma da agevolare e, naturalmente, rientranti tra le immobilizzazioni.*

D. (Banco di Sardegna) Legge 488/92 – Turismo Alloggi agrituristici e agriturismo in generale
Soggetti legittimati a richiedere le agevolazioni

L’art. 2 del D.M. 20/7/98 ammette alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 “le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all’art. 6 della stessa legge, nonché quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 9 della legge medesima. (...) sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività svolte dalle suddette o da altre imprese indicate dalle competenti regioni”.

Al riguardo, il punto 2.1 della Circolare Ministeriale chiarisce “i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall’art. 6 della L. 217/83 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna regione (...), nonché le agenzie di viaggio (...)”.

Nel concreto questa banca si trova a dover valutare se l’oggetto sociale delle imprese istanti (desunto dall’atto costitutivo/statuto e/o dalla certificazione camerale), seppure non richiamante espressamente le attività di cui alla L. 217/83, avvalorino comunque la legittimazione del soggetto istante.

Diverse iniziative relative alla realizzazione e gestione di attività alberghiere sono state presentate da soggetti operanti nel settore immobiliare aventi ad oggetto sociale “la gestione di immobili a destinazione turistico alberghiera”.

Poiché siffatta specificazione dell’oggetto sociale appare non univoca si chiedono chiarimenti e indicazioni.

In termini ancor più specifici

una **prima** società, s.a.s. istante per la realizzazione e la gestione di un porto turistico, ha per oggetto sociale “lo sviluppo di iniziative turistiche e alberghiere in Sardegna, nonché l’acquisto, la costruzione, la gestione, la permuta e l’alienazione anche frazionata di beni immobili”;

Una **seconda** società, s.r.l. istante per la realizzazione di un albergo, ha per oggetto sociale “la realizzazione di attrezzature ricettive e complementari, anche di carattere sportivo e ricreativo, atte a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche ai sensi dell’art. 125 del DPR 30

giugno 1967 n. 1523 e norme successive. La società potrà provvedere alla progettazione e realizzazione di campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, autostelli e relative attrezzature”; Una **terza** società, srl istante per la realizzazione di un albergo, ha per oggetto sociale “(...) la miglioria, la ristrutturazione e la messa in stato di produzione di proprietà fondiaria, rustiche, urbane, industriali, artigianali, alberghiere, turistiche e di altri immobili destinati ai servizi sociali”;

Una **quarta** società, sas istante per un complesso alberghiero con impianti sportivi, ha per oggetto sociale “la realizzazione di attività ippico sportiva e di centro equestre, delle costruzioni edilizie e alberghiere in genere sia in conto proprio che per conto terzi, l’attività imprenditoriale propria di azienda turistico sportiva nonché l’attività di centro congressi, l’acquisto, la vendita di servizi turistici, l’organizzazione congressuale, l’intermediazione e la gestione immobiliare”.

R. *Nel primo caso, con il termine “sviluppo” si ritiene possa intendersi oltre che la realizzazione anche la gestione dell’iniziativa; il soggetto sembra, pertanto, rispondente alle condizioni di ammissibilità poste dalla normativa;*

il secondo ed il terzo caso riguardano soggetti che operano nel campo delle costruzioni (realizzazione e manutenzione di immobili) e non del turismo;

nel quarto caso si ritiene che l’attività dell’impresa ricomprenda anche quella di gestione di una struttura turistica e, pertanto, che risponda alle condizioni di ammissibilità poste dalla normativa.

D. (Banco di Sardegna) Un imprenditore agricolo intende realizzare un alloggio agriturismo nella propria azienda. Il programma di spesa comprende la realizzazione di una struttura su due livelli comprendente 8 camere (16 posti letto), una struttura su un livello, comprendente sala ristoro (80 posti a sedere), veranda coperta, cucine, servizi, una struttura su un livello destinata alle attività di servizio e comprendente spazi destinati alla lavorazione dei prodotti tipici (formaggi, salumi, panificazione, e paste alimentari) che verranno proposti agli ospiti sia nei menu' che per la vendita diretta. Il programma comprende, inoltre, l’acquisto dei macchinari per la cucina (cottura e lavaggio stoviglie), degli arredi per le camere e per la sala ristoro, delle attrezzature per la cucina (tavoli di lavorazione, scaffali, pentolame, stoviglie, ecc.).

Si chiede se le spese relative alla realizzazione della struttura destinata a sala ristoro (comprendente, sala, cucina, servizi e veranda coperta) e della struttura destinata ad attività di servizio (comprendente spazi destinati alla lavorazione dei prodotti tipici nonché propri), siano da considerarsi "servizi annessi" e quindi ammissibili con le limitazioni previste dalla normativa (punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19/3/99), oppure se possano essere considerati parte della struttura ricettiva principale e quindi ammissibili senza le suddette limitazioni.

R. *Tutto ciò che esula dalla struttura ricettiva è da considerare “servizio annesso”. Una particolare valutazione deve essere riservata agli spazi ed alle attrezzature destinati alla lavorazione dei prodotti tipici che possono essere anch’essi trattati come “servizi annessi” solo se non configurano un’attività manifatturiera autonoma.*

D. (Mediocredito di Roma) 6° bando - Un’impresa ha richiesto le agevolazioni per un programma d’investimenti riguardante la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad attività alberghiera, indicando come tipologia quella di “ampliamento”. Dall’esame della domanda si evince che precedentemente alla data d’avvio a realizzazione del programma la suddetta impresa svolgeva esclusivamente attività di ristorazione e che, successivamente alla conclusione degli investimenti, parte del ristorante verrà utilizzato dai clienti dell’albergo oggetto del programma divenendo un “servizio annesso” a quest’ultimo. Tenuto conto che nella zona dove sono ubicati gli investimenti l’attività di ristorazione non rientra tra quelle indicate dalla regione competente come ulteriore attività ammissibile, si ritiene che l’iniziativa in esame si possa considerare ammissibile solo qualora si riescano a distinguere in maniera univoca i parametri tecnici, economici ed occupazionali dell’attività ammissibile (quella ricettiva) da quella non ammissibile,

intendendosi come tale quella di ristorazione che non è funzionale all'attività ricettiva in quanto eccede le effettive necessità derivanti dallo svolgimento di quest'ultima (tipico è l'esempio di un ristorante da 200 coperti annesso ad un albergo da 50 posti letto).

Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.

Si chiede inoltre di sapere, qualora si concordi con questa Banca concessionaria, se le spese del programma relative alla parte dell'attività di ristorazione funzionale all'albergo debbano ritenersi ammissibili; se la fattispecie sopra descritta debba essere inquadrata come nuovo impianto ovvero come ampliamento.

R. *Si ritiene che l'iniziativa in questione debba essere inquadrata come ampliamento di un'unità produttiva esistente che alla precedente attività di ristorazione aggiunge quella ricettiva. Con la realizzazione del programma, la struttura di ristorazione diviene "servizio annesso" di quella ricettiva e ad essa si applicano le specifiche condizioni previste dalla normativa.*

D. (Banca Carige) Una società che opera nel settore delle sabbiature e/o pitturazioni di immobili, navi e impianti industriali (classificazione Istat 1991: DJ-28-51) ha presentato richiesta di agevolazione per l'acquisto di un capannone industriale. Il ciclo produttivo è realizzato in parte nella struttura immobiliare (con la preparazione delle attrezzature idonee allo svolgimento della lavorazione) e in parte con l'ausilio di cantieri allestiti presso il committente. A seguito dell'investimento verranno assunte nuove unità di personale per l'unità produttiva in oggetto - l'azienda ne possiede altre fuori regione - a fronte di un decremento del numero totale di addetti dell'impresa. Si noti infatti che nella nuova struttura produttiva verranno eseguite in parte lavorazioni di nuova acquisizione (ottenute grazie alla nuova struttura), in parte lavorazioni eseguite in preesistente unità produttiva (che continuerà ad esistere ma con un minor numero di addetti). Si richiede se l'iniziativa di cui sopra possa godere dei benefici della legge 488/92 e nel caso, se la stessa possa essere classificata come nuovo impianto.

R. *L'attività prospettata rientra tra quelle ammissibili alle agevolazioni della legge n. 488/92. Per quanto concerne la tipologia, si ritiene, dagli elementi forniti nel quesito, che si tratti di nuovo impianto. Per quanto concerne l'ammissibilità delle spese relative ai singoli beni utilizzati al di fuori dell'unità produttiva, si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti in materia, e, in particolare, a quello allegato al medesimo verbale di quello in argomento, formulato dalla stessa banca concessionaria. Per quanto concerne, infine, il dato occupazionale, si rinvia alla risposta ai quesiti BNL e CIS allegati, rispettivamente, ai verbali del 6.6.96 e del 27.4.98 (nn. 12.5 e 12.28 della raccolta).*

D. (Centrobanca) Una ditta individuale ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul 6° bando turistico alberghiero. Il programma presentato riguarda la costruzione di residenze turistico alberghiere, che il titolare gestirà personalmente, tuttora da costruire (trattasi di un nuovo impianto puro). La ditta attualmente ha iniziato l'attività di costruzione di dette residenze, poiché a breve darà in appalto a terzi le opere edilizie relative alla loro edificazione. Gli organi della CCIAA hanno ritenuto di dover evidenziare che la ditta in questo momento svolge attività di costruzione e non di gestione di dette residenze, in quanto quest'ultima attività potrà essere dichiarata nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio solo al termine dei lavori e nel momento in cui verrà iniziata l'attività ricettiva. Il titolare della ditta individuale ha comunque sin d'ora tutti i requisiti per svolgere attività di gestione di un'impresa turistica, in quanto possiede l'iscrizione al REC sin dal '95 avendo superato l'esame di idoneità. In tale situazione, la richiedente le agevolazioni non potrà iniziare l'attività di gestione sino a quando non verrà portato a termine il programma di investimenti a fronte del quale si chiedono le agevolazioni ma, sulla base della normativa, non potrà nemmeno ottenere dalla banca concessionaria un giudizio finale positivo in quanto, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda (13/06/99), dall'attività dichiarata nel CCIAA (21/04/99) non risulta lo svolgimento o la possibilità di

svolgere detta attività. Si richiede se alla luce di tale considerazioni si possa ritenere la domanda ammissibile alle agevolazioni.

R. *Alla data della domanda di agevolazioni la ditta in questione era operante nel campo delle costruzioni e non della gestione di attività turistiche.*